

**OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI VARI SOGGETTI DELLA SICUREZZA**

	<b>Art. T.U.</b>	<b>SOGGETTI</b>	<b>RIFERIMENTO NORMATIVO</b>	<b>AGGIORNAMENTI</b>	<b>SANZIONI</b>
1	Art. 32, comma 6	Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione ed Addetti ( <b>RSPP – ASPP</b> )	<p>Accordo 26/01/2006 (G.U. n. 37 del 14/02/2006), individua due tipologie di destinatari:</p> <p>a) coloro che non hanno mai esercitato la professione di RSPP e ASPP;</p> <p>b) coloro che hanno già svolto o svolgono tali funzioni.</p> <p>I percorsi formativi sono strutturati in tre moduli:</p> <p>A) corso base, per lo svolgimento della funzione di RSPP e di ASPP. La durata è di 28 ore</p> <p>B) di specializzazione, adeguato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro. La durata varia da 12 a 68 ore.</p> <p>C) Di specializzazione per le sole funzioni di RSPP. La durata è di 24 ore.</p> <p>I moduli A) e B) sono comuni alle due figure di RSPP e di ASPP. La frequenza al modulo C9 vale per qualsiasi macrosettore.</p> <p>Il riconoscimento dell'esperienza lavorativa già maturata dai RSPP e dagli ASPP è riportato nelle tabelle A4 e A5 dell'accordo in questione</p>	<p>Aggiornamento quinquennale che può avvenire anche con modalità di formazione a distanza 1° aggiornamento entro il 14/02/12</p> <p>La durata dei corsi è per RSPP:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 60 ore per i responsabili de macrosettori di attività Ateco nn. 3, 4,5,7;</li> <li>- 40 ore per i responsabili de macrosettori di attività Ateco nn. 1, 2, 6, 8,9</li> </ul> <p>Per ASPP è di 28 ore per tutti i macrosettori di attività</p>	Art. 55, comma 1, lett. b), in quanto è stato nominato, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. b), un soggetto non in possesso o non più in possesso dei requisiti necessari, arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 €
2	Art. 34, comma 3	Svolgimento diretto da parte del <b>datore di lavoro</b> dei compiti del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione ( <b>RSPP</b> )	<p>Accordo 26/01/2011 (G.U. n. 8 dell'11/01/2012)</p> <p>L'accordo del 25/07/12 (G.U. n. 192 del 18/08/2012) – Adeguamento e linee guida degli accordi ex art. 34 e 37 D.Lgs. n. 81/08, a pag. 58, a pag. 59 nel richiamare il punto n. 9 dell'accordo precedente, precisa che non sono tenuti a frequentare il corso di formazione, coloro che <u>dimostrino</u> di aver svolto alla data di pubblicazione dell'accordo de 21/12/11, una formazione con contenuti conformi all'art. 3 del DM 16/01/97 e sono esonerati anche i datori di lavoro in possesso dei requisiti per svolgere i compiti di RSPP</p>	<p><b>punto n. 7</b> – cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione dell'accordo del 21/12/2011:</p> <p>La prossima scadenza, per i soggetti già formati alla data di pubblicazione degli accordi (11 gennaio 2012), cadrà l'11 gennaio 2017.</p> <p>L'aggiornamento ha una durata diversa a seconda dell'appartenenza dei moduli:</p> <p>BASSO – 6 ore minime MEDIO – 10 ore minime ALTO – 14 ore minime</p>	Art. 55, comma 1, lett. b), in quanto non è in possesso o non è in più in possesso dei requisiti di cui all'art. 34, comma 2, arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 €

			<p>che abbiano svolto i corsi (moduli A e B) secondo l'accordo del 26/01/06. A tal proposito occorre però che il datore di lavoro <u>comprovi</u> lo svolgimento delle attività formative pregresse</p> <p>L'articolazione del percorso formativo è distinta in tre differenti moduli:</p> <p>BASSO – 16 ore durata minima corso  MEDIO – 32 ore durata minima corso  ALTO – 48 ore durata minima corso</p>	<p><b>punto n. 10</b> – in caso di inizio nuova attività (art. 28, comma 3bis) il periodo formativo deve essere completato entro e non oltre 90 giorni dalla data di inizio attività</p>	
3	Art. 36, comma 1	Informazione ai <b>lavoratori</b>	Accordo del 21/12/2011 (G.U. n. 8 dell'11/01/2012)	<p><b>punto n. 9</b> – quinquennale Le modalità per ottemperare all'obbligo di aggiornamento sarà che una parte, non superiore ad 1/3 del percorso di aggiornamento (2 ore) può essere svolta anche per mezzo di partecipazione a convegni o seminari, a condizione che trattino le materie di cui ai punti 7 e 9 degli accordi e che prevedano una verifica finale di apprendimento; la restante parte, pari a 4 ore, dovrà essere svolta nel rispetto delle regole degli accordi</p>	Art. 55, comma 5, lett. C) arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 €
4	Art. 37, comma 1	Formazione lavoratori	<p>Accordo del 21/12/11 (G.U. n. 8 dell'11/01/12).  L'accordo del 25/07/12 (G.U. n. 192 del 25/07/2012) – Adeguamento e linee guida degli accordi ex art. 34 e 37 D.Lgs. n. 81/08, a pag. 58 nel richiamare il punto n. 11 dell'accordo precedente, precisa che non occorre ripetere la formazione per coloro già formati alla data dell'11/01/12 e che se tale formazione è stata svolta da più di 5 anni, anteriormente alla pubblicazione dell'accordo, l'<u>aggiornamento</u> andrà realizzato secondo le nuove regole entro 12 mesi dall'11/02/12 (a tal proposito, però, occorre che il datore di lavoro <u>comprovi</u> con idonea documentazione, l'avvenuto svolgimento dall'attività formativa e la coerenza della medesima alla normativa previgente. In difetto per i lavoratori, i corsi, vanno svolti nel più breve tempo possibile, mentre quelli da <u>dirigente</u> e <u>preposto</u> entro 18 mesi).  In base al comma 12 dell'accordo, i corsi di formazione vanno realizzati previa richiesta di collaborazione agli enti bilaterali e se tale</p>	<p><b>punto n. 9</b> – quinquennale e per tutti i livelli di rischio è di 6 ore minime</p>	Art. 55, comma 5, lett. C) arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 €

			richiesta non riceve riscontro (dall'ente bilaterale o organismo paritetico) entro 15 giorni dal suo invio, il datore di lavoro provvede autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività formative. La durata non deve essere inferiore a 4 ore per il rischio basso; ad 8 ore per il rischio medio ed a 12 ore per il rischio alto. Per il comparto delle costruzioni la formazione effettuata nell'ambito del progetto strutturale 16 ore MICS è riconosciuta integralmente corrispondente alla Formazione Generale di cui al presente accordo.		
5	Art. 37, comma 7	<b>Dirigenti</b>	Punto 5 dell'accordo. Art. 2, comma 1, lett. d) Quattro moduli di durata complessiva non inferiore a 16 ore	Aggiornamento quinquennale minimo di 6 ore	Art. 55, comma 5, lett. c), arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 €
6	Art. 37, comma 7	<b>Preposti</b>	Punto 5 dell'accordo. Art. 2, comma 1, lett. e) Un modulo di durata non inferiore ad 8 ore	Come sopra	Art. 55, comma 5, lett. c), arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 €
7	Art. 37, comma 9	Addetti al primo soccorso	– D.M. 15/07/09 n. 388, art. 3, comma 5	aggiornamento (almeno per quanto attiene alla capacità d'intervento pratico) con cadenza triennale	Art. 55, comma 5, lett. c), arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 €
8	Art. 37, comma 9	<b>Addetti prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione emergenze</b>	D.M. dell'interno 10/03/1998 (lett. circ. Ministero interni prot. N. 12653 del 23/02/11)	<b>Prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione emergenze</b> — Aggiornamento: <b>Corso A:</b> Aggiornamento addetto antincendio in attività a rischio d'incendio basso (durata 2 ore); <b>Corso B:</b> Aggiornamento addetto antincendio in attività a rischio d'incendio medio (durata 5 ore); <b>Corso C:</b> Aggiornamento addetto antincendio in attività a rischio d'incendio elevato (durata 8 ore)*	Art. 55, comma 5, lett. c), arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 €
9	Art. 37, comma 11	Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ( <b>RLS</b> )	La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali (di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda)	Aggiornamento disciplinato dalla contrattazione collettiva, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori; 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori	Art. 55, comma 5, lett. c), arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 €
10	Art. 38,	<b>Medico competente</b>		Deve partecipare al programma di educazione	Art. 55, comma 5, lett. d),

	comma 3			continua in medicina ai sensi del D.Lgs. n. 229/1999 e s.m.i., a partire dal programma triennale successivo all'entrata in vigore del T.U.	in quanto ha nominato un soggetto non in possesso o non più in possesso dei requisiti previsti dall'art. 18, comma 1, lett. a), arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 €
11	Art. 73, comma 4	Abilitazione all'uso di apposite <b>attrezzature</b>	Accordo del 22/02/12 (S.O. n. 47 alla G.U. n. 60 del 12/03/12) – data di entrata in vigore 12/03/13 ( <b>punto 6</b> ). (patentino obbligatorio dal 12/03/15 per le seguenti attrezzature: a) piattaforma di lavoro mobile elevabile; b) gru a torre; c) gru mobile; d) gru per autocarro; e) carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo; 1) carrelli semoventi a braccio telescopico; 2) carrelli industriali semoventi; 3) carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi; f) trattori agricoli o forestali; g) macchine per movimenti terra; 1) escavatori idraulici; 2) escavatori a fune; 3) pale cariatrici frontali; 4) terne; 5) autoribaltabile a cingoli; h) pompa per calcestruzzo).	L'abilitazione deve essere rinnovata entro cinque anni dalla data di rilascio dell'attestato di abilitazione. Il corso di aggiornamento ha una durata minima di 4 ore	Art. 87, comma 2, lett. c) , arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 €
12	Art. 98, comma 2 ed all. XIV	Coordinatori per la progettazione ed esecuzione dei lavori	Allegato XIV al T.U.	Allegato XIV aggiornamento quinquennale	Art. 90, comma 4, arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400
13	Art. 116, comma 2 ed all. XXI	Preposti e addetti lavori con funi	Allegato XXI , già previsto dall'accordo del 26/01/06 (G.U. n. 45 del 23/02/06), parte B - punto n. 7	corso di aggiornamento ogni cinque anni	Art. 159, comma 2, lett. c), arresto sino a due mesi o ammenda da 500 a 2.00 €
14	Art. 136, comma 6 ad all. XXI	Preposti ed addetti montaggio, smontaggio e trasformazione ponteggi	Allegato XXI – <b>punto n. 6</b> già previsto dall'accordo del 26/01/06 (G.U. n. 45 del 23/02/06), parte A - punto n. 6	– aggiornamento ogni quattro anni	Art. 159, comma 2, lett. b), arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 €
15	Art. 164	Informazione e Formazione segnaletica di salute e sicurezza sul	Combinato con l'art. 37, comma 3	Art. 37, comma 6	Art. 165, comma 1, lett. b), arresto da due a quattro mesi o ammenda da 750 a

		lavoro			4.000 €
16	Art. 169	Informazione, Formazione e addestramento movimentazione manuali dei carichi	Combinato con l'art. 37, comma 3	Art. 37, comma 6	Art. 170, comma 1, lett. b), arresto da due a quattro mesi o ammenda da 750 a 4.000 €
17	Art. 177	Informazione e Formazione attrezzature munite di videoterminali	Combinato con l'art. 37, comma 3	Art. 37, comma 6	Art. 178, comma 1, lett. b), arresto da due a quattro mesi o ammenda da 750 a 4.000 €
18	Art. 184	Informazione e Formazione agenti fisici	Combinato con l'art. 37, comma 3	Art. 37, comma 6	Art. 219, comma 2, lett. b), arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 €
19	Art. 195	Informazione e Formazione contro I rischi di esposizione al rumore	Combinato con l'art. 37, comma 3	Art. 37, comma 6	Art. 219, comma 2, lett. a), arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 €
20	Art. 203, comma 1, let. F)	Informazione e Formazione rischi di esposizione vibrazione	Combinato con l'art. 37, comma 3	Art. 37, comma 6	Art. 219, comma 2, lett. a), arresto da tre a sei mesi o ammenda da 1.000 a 4.000 €
21	Art. 227	Informazione e Formazione agenti chimici	Combinato con l'art. 37, comma 3	Art. 37, comma 6	Art. 262, comma 2, lett. b), arresto fino a sei mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 €
22	Art. 239	Informazione e formazione agenti cancerogeni e mutageni	Combinato con l'art. 37, comma 3	Art. 37, comma 6	Art. 262, comma 2, lett. b), arresto fino a sei mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 €
23	Art. 257	Informazione esposizione all'amianto	Combinato con l'art. 37, comma 3	Art. 37, comma 6	Art. 262, comma 2, lett. b), arresto fino a sei mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 €
24	Art. 258	Formazione esposizione all'amianto	Combinato con l'art. 37, comma 3	Art. 37, comma 6	Art. 262, comma 2, lett. a), arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 €

25	Art. 278	Informazione e formazione esposizione da agenti biologici	Combinato con l'art. 37, comma 3	Art. 37, comma 6	Art. 282, comma 2, lett. a), arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 €
26	Art. 294 bis	Informazione e formazione protezione da atmosfere esplosive	Combinato con l'art. 37, comma 3	Art. 37, comma 6	Art. 297, comma 2, arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 €

\*Il decreto del ministero dell'interno non prevede la cadenza con la quale deve essere effettuato l'aggiornamento